



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Romana Lodolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite civili di primo grado iscritte ai n. 1237 R.G. cont. 2015 e
2653 RG cont. 2016

TRA

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Latina, via Diaz 14, presso l'avv. Cristiano
Pennacchia, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta a margine di
entrambi gli atti di citazione introduttivi dei giudizi riuniti

ATTRICE nel giudizio RG 1237/15

OPPONENTE nel giudizio RG 2653/16

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Latina, via Diaz 14, presso l'avv. Cristiano
Pennacchia, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura apposta a margine
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 2653/16

OPPONENTI nel giudizio RG 2653/16



E

01153230360,

elettivamente domiciliata in Latina. Via Montesanto 46, presso l'avv. Stefano Reali, e rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Tamietti e Cludia Bellachioma, in virtù di procure in atti

CONVENUTA nel giudizio RG 1237/15

OPPOSTA nel giudizio RG 2653/16

CONCLUSIONI: per parte attrice, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 1237/2015: "a) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di aper/credito nonché quelli di finanziamento chirografario, per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, stante il difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'istituto;

b) accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della clausola anatocistica, di previsione della CMS, di determinazione del tasso ultralegale e del metodo adottato per il computo delle valute, recepite nel rapporto di aper/credito in c/c e conseguentemente determinare l'esatto dare/avere tra le parti ricalcolando il saldo debitore evidenziato dalla banca alla data di notifica del presente atto mediante l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, della CMS o Commissione per messa a disposizione dei fondi e di qualsiasi onore economico applicato, con valute conformi alle date degli effettivi versamenti e prelevamenti ed applicazione del tasso di sostituzione ex art. 117 TUB VI comma, ovvero eliminando radicalmente il tasso di interesse ex art. 1815 c.c. qualora superiore a quella soglia ex L. 108/96;

c) accertare e dichiarare, in conseguenza della dichiarata nullità dei contratti di finanziamento chirografario, l'esatto dare/avere tra le parti mediante ricostruzione del piano di ammortamento ed applicazione esclusiva dei tassi legali secondo i criteri sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB;

d) accertare e dichiarare con riferimento al contratto di mutuo fondiario, la nullità della clausola di determinazione del tasso ultralegale mediante riferimento al parametro Euribor e per l'effetto ricostruire il piano di ammortamento applicando esclusivamente il tasso legale secondo i parametri sostitutivi dell'art. 117 TUB,



verificando in ogni caso la compatibilità dei tassi corrispettivi e di mora così come pattuiti, alle disposizioni della L. 108/96;

e) condannare la banca convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della società attrice ed in riferimento a tutti i rapporti impugnati, delle somme dalla stessa indebitamente percepite in virtù della capitalizzazione degli interessi, della CMS o Commissione per messa a disposizione dei tondi, dell'illecito metodo adottato per la decorrenza delle valute, nonché di costi e spese non dovuti, nonché degli interessi ultralegali non validamente pattuiti, così come saranno quantificati mediante CTU che sin d'ora si richiede”;

per parte attrice, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 2653/16: “a) accertare e dichiarare per il motivo di cui al punto 1 del presente atto la nullità del DI opposto in ragione della continenza con il giudizio n. 1237/15 RG del Tribunale di Latina incardinato preventivamente dall'opponente Il Focarile Srl; b) accertare e dichiarare la nullità del contratto azionato con il DI opposto per violazione della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB e per mancanza dell'accordo; c) accertare e dichiarare il difetto di prova scritta per violazione dell'art. 50 TUB e 633 e ss. c.p.c.; d) accertare e dichiarare, la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto azionato per violazione dell'art. 1283 c.c. e delibera CICR 09.02.2000, nonché l'illegittimità dello jus variandi, della CMS e del gioco delle valute e degli eventuali interessi superiori a quelli soglia determinati ex L. 108/96, stabilendo conseguentemente l'esatto dare/avere tra le parti e l'eventuale credito maturato in favore degli op-ponenti; e) accertare e dichiarare l'estinzione delle fidejussioni ex art. 1957 c.c. e comunque la nullità delle medesime per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; f) revocare in ogni caso il DI opposto”;

per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

1) Nel merito ed in via principale, dichiarata la inammissibilità e comunque la infondatezza dell'opposizione proposta nonché la sussistenza del credito di [REDACTED]

a) rigettare l'opposizione stessa promossa da [REDACTED] nonché dai signori [REDACTED]

b) rigettare tutte le domande proposte nei confronti della Banca [REDACTED]



██████████ con il giudizio RG 1237/2015, oggi riunito al presente recante il n. 2653/2016 R.G. perché infondate in fatto ed in diritto;

c) confermare per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo n. 428/16 (RG 6838/15) emesso il 18/2/2016 dal Tribunale di Roma, con il quale gli opposenti sono stati condannati a pagare alla Banca stessa l'importo di € 224.666,78, oltre interessi, accessori e spese.

2) In via meramente subordinata ed in caso di accoglimento, anche solo parziale, della azione e/o opposizione proposta, eseguite le eventuali compensazioni del caso tra i rispettivi crediti, voglia condannare ██████████ nonché dai signor ██████████ ██████████ in solido tra loro, a pagare a ██████████ l'importo ritenuto di giustizia".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva depositata in data 1.8.2020, alla quale deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, è stato così disposto:

"Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:

in accoglimento, sul punto, delle doglianze avanzate da ██████████ nel giudizio RG 1237 del 2015 e dagli opposenti al punto 6) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del giudizio RG 2653 del 2016, dichiara la nullità delle clausole con le quali è stata prevista la commissione di massimo scoperto nel contratto di apertura del conto corrente n. 1050892 del 13.8.2002 e nel contratto di affidamento n. 5027698 del 2.12.2008, conclusi tra ██████████ e la ██████████

rimette la causa sul ruolo istruttorio per la definizione della domanda di nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore contenute nel contratto di conto corrente n. 1050892, nonché di accertamento del rapporto di dare avere tra le parti con riferimento a tale contratto di conto corrente e relativa domanda di condanna avanzata dalla banca opposta;

rigetta tutte le altre domande avanzate da ██████████ nell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG n. 1237 del 2015;

rigetta i motivi di opposizione contenuti ai punti da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'atto di



citazione introduttivo del giudizio 2653 del 2016;

spese alla sentenza definitiva”.

Con ordinanza pronunciata nella medesima data (seppure depositata il 5.8.2020), la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la definizione della domanda di nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore contenute nel contratto di conto corrente n. 1050892, nonché di accertamento del rapporto di dare avere tra le parti con riferimento a tale contratto di conto corrente e relativa domanda di condanna avanzata dalla banca opposta.

Con particolare riferimento alla questione della nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore, contenute nel contratto di conto corrente n. 1050892, nella suddetta ordinanza è stato previsto quanto segue:

“rilevato che nel contratto di apertura del conto corrente n. 1050892 del 13.8.2002 risultano concordati due diversi tassi di interesse debitore (1. Tasso – tasso nominale 13,250; tasso effettivo 13,9230; 2. Tasso – tasso nominale 17,250; tasso effettivo 18,3983), senza che siano indicati i criteri di applicazione dell'uno e dell'altro;

ritenuto pertanto che debba essere sollevata di ufficio la questione della nullità delle clausole determinative dei suddetti tassi di interesse, per violazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (non rilevando che tale questione sia stata sollevata - per la prima volta - nella comparsa conclusionale dagli oppositori, atteso, da un lato, che trattasi di questione rilevabile di ufficio e, dall'altro, che in ragione del suddetto rilievo officioso, deve essere assicurato il rispetto del disposto dell'art. 101 c.p.c.);

(...)

p.q.m.

visto l'art. 101 c.p.c.;

solleva di ufficio la questione della nullità delle clausole determinative dei tassi degli interessi debitori contenute nel contratto di apertura del conto corrente n. 1050892, concluso in data 13.8.2002;

assegna alle parti termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata di ufficio;



(...)"

Nel termine assegnato, decorso in data 21.9.2020, entrambe le parti hanno depositato note difensive; quanto a parte attrice – opponente, in adesione alla questione rilevata di ufficio; quanto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, contestando la sussistenza del presupposto per la declaratoria della nullità delle clausole determinative del saggio degli interessi passivi, con riferimento al contratto di apertura del conto corrente n. 1050892.

Deduce, testualmente, l'istituto di credito:

"1) Non sussistono i presupposti per la nullità della clausola perché non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 l'art. TUB, VI^a comma, che, come è noto, prevede la sanzione della nullità per "le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Quanto descritto dalla norma non sussiste nel caso in esame, in cui i tassi sono chiaramente indicati; quindi non può parlarsi di nullità.

2) Se è vero che nel contratto di apertura del conto corrente non sono indicati i criteri di applicazione dei tassi debitori indicati, è anche vero che gli stessi criteri sono indicati con estrema chiarezza nel primo estratto relativo al medesimo conto corrente (doc. 13 fascicolo di parte BPER causa di opposizione a D.I., che per comodità si allega anche al presente atto), in cui sono anche confermati i tassi. Si consideri sul punto che:

a) Controparte non ha mai contestato di avere ricevuto gli estratti conto;

b) I tassi ed i relativi criteri di applicazione ben possono essere ricavati per relationem. Sul punto si veda Cass. ordinanza n. 17110/2019 secondo la quale "nella vigenza del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca". Quanto affermato dalla Suprema Corte è assolutamente applicabile al caso in questione.

3) In ogni caso, se una carenza sussiste nel contratto di conto corrente, è solo quella relativa ai criteri di applicazione dei tassi indicati nel contratto medesimo, non



certo quella relativa ai tassi d'interesse, che sono chiaramente indicati. Ben potrà quindi il Tribunale applicare eventualmente il tasso più favorevole al cliente tra quelli indicati e per nessuna ragione può sostenersi che siano stati violati l'art. 1284 c.c. o l'art. 117 TUB".

Le difese svolte dall'istituto di credito non possono essere condivise.

Premesso, infatti, che non è dubbio che – come rilevato con ordinanza del 1.8.2020, nel contratto di apertura del conto corrente n. 1050892 del 13.8.2002 risultano concordati due diversi tassi di interesse debitore (1. Tasso – tasso nominale 13,250; tasso effettivo 13,9230; 2. Tasso – tasso nominale 17,250; tasso effettivo 18,3983), senza che siano indicati i criteri di applicazione dell'uno e dell'altro, appare evidente che tale duplicità di tasso, in assenza di qualsivoglia specificazione in ordine all'applicazione di ciascuno dei tassi contrattualmente concordati, si risolve in una assoluta indeterminatezza del tasso di interesse applicabile al rapporto, in violazione tanto dell'art. 1284 c.c., quanto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

Come, invero, ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, citata dalla BPER, *nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca* (Cass. n. 17110 del 26/06/2019: nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico).

Nel caso in esame, l'indicazione del tasso nell'estratto conto costituisce un elemento estrinseco, successivo alla conclusione del contratto di apertura del conto corrente, e al quale il suddetto contratto non ha, né avrebbe potuto, fare riferimento, cosicché non può ritenersi che la suddetta indicazione si traduca in un "criterio prestabilito". A ciò si aggiunga che la suddetta indicazione, proprio in quanto risultano assenti clausole relative ai criteri di applicazione dei due diversi tassi di interesse riportati nel contratto, appare frutto dell'unilaterale determinazione dell'istituto di credito, mentre l'assenza di contestazioni, da parte del correntista, in ordine al contenuto



degli estratti conto non assolve all'obbligo di pattuizione in forma scritta del tasso di interesse (cfr. Cass. n. 17679 del 29/07/2009: "*La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ.*"; conforme Cass. n. 23971 del 25/11/2010).

L'assenza di clausole determinative dei criteri di applicazione dei tassi di interesse si traduce pertanto in un'incertezza assoluta in ordine al tasso concordato, applicabile al rapporto, in violazione del disposto dell'art. 1284, comma III, c.c. e dell'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993.

Quanto a quest'ultima disposizione, la stessa, nel testo originario (applicabile *ratione temporis* al contratto per cui è causa, concluso nel 2002), prevede, al quarto comma, che "*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" e, al settimo comma, che "*in caso di inosservanza del comma 4 (...), si applichi il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*".

Non è pertanto dubbio, alla luce del tenore letterale della disposizione in esame, che il tasso previsto dal settimo comma dell'art. 117 si applichi nel caso di inosservanza del quarto comma, tra cui è ricompresa l'ipotesi di mancata indicazione del tasso di interesse. Tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, posto che – come più volte rilevato – la mancanza di criteri di applicazione dei due diversi tassi indicati nel contratto di apertura del conto corrente si risolve in un'assoluta incertezza nella determinazione del tasso applicabile al rapporto; incertezza che non consente, alla luce dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità innanzi citata, di ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta.

Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore contenute nel contratto di apertura del conto corrente n. 1050892, con conseguente sostituzione di tali clausole con il tasso previsto dall'art. 117, comma



settimo, del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto di conto corrente (il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto).

La causa deve nuovamente essere rimessa sul ruolo istruttorio, per la definizione della domanda di accertamento del rapporto di dare – avere tra le parti, con riferimento al contratto di conto corrente n. 1050892, e alla conseguente domanda di condanna avanzata dall'istituto di credito.

La regolamentazione delle spese di lite – comprensive dei compensi liquidati al ctu - deve essere riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara la nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore contenute nel contratto di apertura del conto corrente n. 1050892, e, per l'effetto, ne dispone la sostituzione con il tasso previsto dall'art. 117, comma settimo, del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto di conto corrente, indicato in motivazione;

rimette la causa sul ruolo istruttorio con ordinanza in pari data;
spese alla sentenza definitiva.

Latina, 23/09/2020

Il Giudice

Paola Romana Lodolini

